

Roma, 2 agosto 2004

Circolare n.82/2004

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali - Attività di logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – D.M. 31.5.2004, su G.U. n. 174 del 27.7.2004.

Come già accaduto nel 2003, solamente ad anno in corso è intervenuta la proroga per tutto il 2004 della possibilità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti (le imprese con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). La proroga riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le quali, come è noto, ai fini previdenziali sono state assimilate dall'INPS (circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.

Il prolungamento dei termini comporta per le imprese interessare la ripresa, con effetto dall'1 gennaio 2004, degli obblighi contributivi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro); il versamento degli arretrati dovrà essere effettuato secondo le apposite istruzioni che saranno diramate dall'INPS.

Si fa osservare che la proroga in questione è stata disposta nei limiti di stanziamenti di 33 milioni di euro; conseguentemente gli ammortizzatori sociali saranno concessi sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e con una riduzione (pari al 20%) delle relative indennità spettanti ai lavoratori.

Si rammenta che le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le imprese interessate devono aprire presso l'INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta dal *codice di autorizzazione 3B*) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.15/2004 e 68/2003
Allegato uno
M/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G. U. n. 174 del 27.7.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2004

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità', relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34158).

*IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*

**Decreta:
Art. 1.**

Ai sensi dell'art. 3 comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità' relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta del venti per cento.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita', riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2004 e' fissato in complessivi Euro 32.790.440,00, cosi' ripartiti:

Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita';

Euro 20.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2004. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 20.000.000,00 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita' l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti